



**COMUNE DI SESTO AL REGHENA
PROVINCIA DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 19.2.2007

Modificato con delibera C.C. n. 6 del 28.4.2012

Modificato con delibera C.C. n. 13 del 10.5.2013

Modificato con delibera C.C. n. 20 del 24.6.2013

Art.1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

Art. 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economica e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3
ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti con reddito imponibile IRPEF non superiore a 15.000,00 euro.

ART. 3 bis
DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO

1. Le aliquote sono ripartite in misura via via crescente per scaglione di reddito IRPEF conseguito dal soggetto passivo, come di seguito indicato:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| - da 0 a 15.000,00 euro | aliquota dell'0,3%; |
| - da 15.000,01 a 28.000,00 euro | aliquota dell'0,4%; |
| - da 28.000,01 a 55.000,00 euro | aliquota dell'0,5%; |
| - da 55.000,01 a 75.000,00 euro | aliquota dell'0,6% |
| Oltre 75.000,00 | aliquota dell'0,7%. |

Art. 4
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto

attutivo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il termine previsto dalla normativa statale ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Art. 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.